

N. R.G.



Tribunale ordinario di Avezzano

Il Giudice;

Letti gli atti di causa ed in particolare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 51/14 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 9 novembre 2013;

Sentite le parti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 gennaio 2015;

Premesso che la vicenda che ci occupa ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore della _____ in forza di un contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente e debitamente allegato in atti;

Considerato che nel proporre l'opposizione, la _____ ha dedotto una serie di argomentazioni afferenti alla prova della pretesa creditoria nonché alla validità di alcune clausole contrattuali con specifico riferimento al dedotto superamento del tasso soglia ai fini dell'usura; che in sede di opposizione è stata avanzata anche domanda di cancellazione del proprio nominativo dal sistema CERJ; che all'udienza del 21 gennaio 2015, l'opponente allegava corposa documentazione sulla cui ammissibilità la controparte sollevava obiezioni; che tenendo conto dell'entrata in vigore della novella in ordine all'obbligo di trasmissione per le parti degli atti endoprocessuali e della documentazione per via telematica (ovvero del d.l 90/2014 e della successiva legge di conversione 114 del 2014 al gennaio 2015), tale produzione non poteva, come di contro è avvenuto, essere fatta direttamente in udienza; che pertanto di essa non è possibile tener conto ai fini della deliberazione sull'istanza di concessione della provvisoria;

Rilevato che, dovendo assolutamente condividere l'assunto secondo cui la pronuncia sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non può risolversi in una forma di anticipazione del giudizio sulla fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria; che pertanto, un criterio sicuramente rilevante ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo va individuato, anche sulla scorta delle allegazioni del convenuto sostanziale, nella verifica della fondatezza dell'opposizione;

Considerato altresì di condividere l'indirizzo della giurisprudenza di merito secondo cui ai fini della concessione della provvisoria esecuzione è necessario operare una valutazione in ordine al fumus della pretesa creditoria; che, in alcuni recentissimi arresti, la giurisprudenza di merito, ha altresì espressamente previsto che il potere discrezionale del giudice di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. va esercitato valutando il "fumus boni iuris", cioè la probabile fondatezza delle domande ed eccezioni rispettivamente avanzate e sollevate dalle parti, e la sussistenza del "periculum" in mora", cioè la configurabilità di un danno che può derivare dalla durata del processo, seguendo i criteri, specificamente richiamati dalla norma, del difetto, a sostegno delle ragioni dell'opponente, di prova scritta in senso stretto nonché, alternativamente considerata, della mancanza, nelle eccezioni dell'opponente, del requisito di pronta soluzione (cfr Tribunale Pescara, 16.08.2013);

che per mere ragioni di semplificazione, superate d'ambì le questioni sollevate in ordine all'idoneità della produzione documentale a soddisfare i requisiti probatori della pretesa creditoria, Atteso che si reputa opportuno e compatibilmente con il carattere necessariamente sommario del giudizio a cui è tenuto il giudice in merito all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, soffermare l'attenzione sul solo tema del dedotto superamento del tasso usurario; che, a tal riguardo, l'opponente si è limitata, ma in maniera invero estremamente generica, a dedurre il limite previsto dalla L. 108/96 senza però corroborare tale asserzione con adeguati (consulenze di parte, documentazione attestante il concreto ed effettivo superamento del limite di legge) riscontri probatori; che a fronte di tale scarno quadro probatorio (che a bene vedere neppure le allegazioni effettuate in udienza avrebbero in alcun modo potuto adeguatamente colmare) fa da contrappasso la produzione ad opera dell'istituto di credito del decreto emanato dalla Banca d'Italia recante i tassi di interesse effettivi globali medi per il periodo compreso dal 1 aprile al 30 giugno 2010 (periodo di erogazione del finanziamento); che da tale allegazione balza effettivamente all'evidenza l'applicazione di un tasso inferiore rispetto a quello consentito e ciò sia nell'ipotesi di considerare il finanziamento per cui è causa nella voce "credito finalizzato" oppure in quella diversa di "altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese"; che, secondo un indirizzo giurisprudenziale, le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate, posto che, da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d'Italia è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal d.m. 23/9/1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie, e dall'altro lato i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle "Istruzioni" emanate dalla Banca d'Italia. Le "Istruzioni" in parola sono pertanto autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma c.p..(cfr Trib Milano, 21.10.2014);

Rilevato che dalla verifica del saldaconto ex art 50 TUB è emerso che nella determinazione della somma ingiunta l'istituto di credito ha applicato sulla sorte capitale i soli interessi di mora nella misura di 10 punti percentuali in più rispetto al tasso BCE e comunque nel rispetto della L. 108/96; che pertanto sulla scorta del suddetto dato documentale non vi è stato alcun cumulo nell'applicazione di interessi corrispettivi e di mora; che tale circostanza rappresenta un argomento ulteriore al fine di escludere, allo stato, il carattere usurario delle condizioni contrattuali praticate;

Ritenuto infine che non riverberi alcuna incidenza sulla decisione della concessione della provvisoria esecuzione l'ulteriore questione dedotta dall'opponente circa l'illegittimità dell'ingiunzione in quanto non adeguatamente fornita di riscontro probatorio;

Visto l'art 648 c.p.c.

PQM

concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 51/2014;

Visto l'art 183 comma VI cpc

ASSEGNA

alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e

RINVIA

Per l'ammissione delle prove all'udienza del 22 maggio 2015;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Avezzano, 21 gennaio 2015

Il Giudice
(dott. Andrea DELL'ORSO)